Allegato B
al n. 86422 di repertorio
e al n. 31923 di raccolta

Banca Credifarma S.p.A.

Statuto Sociale

Indice

TITOLO I 1

DISPOSIZIONI GENERALI 1

1. DEFINIZIONI – DENOMINAZIONE – SEDE – OGGETTO – DURATA 1

2. DENOMINAZIONE E SEDE LEGALE. GRUPPO BANCARIO. 6

3. DURATA 6

4. OGGETTO SOCIALE 6

TITOLO II 6

5. CAPITALE SOCIALE 6

6. STATUS DI SOCIO E DIRITTO DI RECESSO 7

TITOLO III 7

ASSEMBLEA 7

7. ASSEMBLEA DEI SOCI 7

8. PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA 10

9. DELEGHE DI VOTO 10

10. PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA 11

11. QUORUM ASSEMBLEARI 11

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 13

12. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 13

13. NOMINA E REVOCA DEGLI AMMINISTRATORI 15

14. VICE-PRESIDENTE E SEGRETARIO 17

15. COMPENSO DEGLI AMMINISTRATORI 17

16. POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 17

17. RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 20

18. QUORUM CONSILIARI 20

19. VERBALE DELLE ADUNANZE CONSILIARI 22

20. AMMINISTRATORE DELEGATO 22

21. COMITATO ESECUTIVO 23

22. RAPPRESENTANZA SOCIALE 23

23. POTERI DI FIRMA 24

24. GESTIONE DELLE SUCCURSALI 25

25. GESTIONE DELLE SITUAZIONI DI STALLO 25

COLLEGIO SINDACALE 30

26. NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE 30

TITOLO IV 33

27. SOCIETA' DI REVISIONE 33

TITOLO V 34

DIREZIONE GENERALE 34

28. DIRETTORE GENERALE 34

TITOLO VI 35

REGIME DI CIRCOLAZIONE DELLE AZIONI 35

29. DISPOSIZIONI GENERALI 35

30. DISPOSIZIONI COMUNI AI TRASFERIMENTI 35

31. DIRITTO DI PRELAZIONE 36

32. DIRITTO DI CO-VENDITA 38

33. DIRITTO DI TRASCINAMENTO 39

TITOLO VII 41

BILANCIO, UTILI E PERDITE, FONDI DI RISERVA 41

34. ESERCIZIO SOCIALE 41

35. RIPARTIZIONE DELL'UTILE 42

TITOLO VIII 42

LIQUIDAZIONE 42

36. CAUSE DI SCIOGLIEMENTO 42

TITOLO IX 42

MISCELLANEA 42

37. CLAUSOLA DI DIRITTO INTERTEMPORALE 42

38. NORME DI RINVIO 43

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

1. DEFINIZIONI – DENOMINAZIONE – SEDE – OGGETTO – DURATA

1.1 Definizioni

Ai fini del presente Statuto, i seguenti termini ed espressioni avranno il significato loro di seguito attribuito:

1.1.1 "**Assemblea**" o "**Assemblea dei Soci**": indica l'assemblea dei soci della Società;

1.1.2 "**Amministratore**": indica un amministratore della Società;

1.1.3 "**Amministratore Delegato**": indica l'amministratore delegato della Società;

1.1.4 "**Azione**" o "**Partecipazione**": indica:

(a) ogni azione di Banca Credifarma;

(b) ogni obbligazione, *warrant* o altro strumento finanziario convertibile in azioni di Banca Credifarma;

(c) qualunque strumento che attribuisca al suo titolare il diritto di acquistare, ricevere o sottoscrivere azioni di Banca Credifarma ovvero obbligazioni, warrant o altri strumenti finanziari convertibili in azioni di Banca Credifarma;

(d) qualunque diritto di opzione su nuove azioni di Banca Credifarma da emettersi nel contesto di operazioni di aumento di capitale;

(e) qualunque diritto di prelazione sulla sottoscrizione di nuove azioni di Banca Credifarma eventualmente rimaste inoptate; e

(f) ogni strumento nel quale le azioni di Banca Credifarma possano essere convertite o con il quale tali azioni possano essere scambiate nel contesto di progetti finalizzati alla ricapitalizzazione, riorganizzazione, fusione, scissione, trasformazione o cessione di beni o in altro contesto.

1.1.5 "**Banca Credifarma**" o la "**Società**": indica Banca Credifarma S.p.A., con sede legale in Roma, via dei Caudini n. 2, iscritta all'albo delle banche al n. 3110, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 01795501202, appartenente al gruppo bancario Banca Ifis, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Banca Ifis S.p.A.;

1.1.6 "**codice civile**" o "**cod. civ.**": indica il Regio Decreto del 16 marzo 1942 n. 262, come di volta in volta modificato;

1.1.7 "**Collegio degli Arbitratori**": indica il collegio di arbitratori, con sede a Milano, il cui funzionamento è regolato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale di Milano. Il Collegio degli Arbitratori è composto da 3 (tre) membri, scelti secondo i criteri che seguono:

(a) ciascuno tra il Socio di Maggioranza e il Socio che, alla data di adozione del presente Statuto, è titolare di una percentuale di n. 354.196 azioni ordinarie della Società, ha il diritto di nominare un arbitratore, mentre il terzo arbitratore (che sarà il Presidente) è scelto, tra soggetti indipendenti, dalla Camera Arbitrale di Milano;

(b) i componenti del Collegio degli Arbitratori saranno scelti tra:

(i) soggetti con comprovata esperienza in ambito bancario, iscritti nell'albo professionale degli avvocati o dei dottori commercialisti; o

(ii) i professori di ruolo in materie economiche o giuridiche afferenti ai settori del diritto industriale, bancario o della regolamentazione bancaria; o

(iii) soggetti che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione controllo in banche o intermediari finanziari, purché muniti dei requisiti onorabilità, professionalità e correttezza richiesti dalla normativa regolamentare di tempo in tempo applicabile.

Il Collegio degli Arbitratori decide, oltre che con equo apprezzamento ed in buona fede, avendo riguardo all'equo contemperamento delle rispettive posizioni dei Soci coinvolti e agli effetti economico-finanziari e patrimoniali che l'assunzione o la non assunzione della Materia Consiliare Rafforzata o della Materia Assembleare Rafforzata comporterebbe per Banca Credifarma;

1.1.8 "**Collegio Sindacale**": indica il collegio sindacale della Società;

1.1.9 "**Comitato Esecutivo**": indica il comitato esecutivo della Società, ove nominato;

1.1.10 "**controllo**", "**controllare**", "**controllata**" e "**controllante**": hanno il significato attribuito ad essi dall'articolo 2359, comma 1, del codice civile;

1.1.11 "**Consiglio di Amministrazione**": indica il consiglio di amministrazione della Società;

1.1.12 "**Corrispettivo del Recesso**": indica il corrispettivo del Recesso Convenzionale, da calcolare secondo la seguente formula:

Corrispettivo del Recesso = P x N

laddove

P indica il valore unitario convenzionale di un'azione di Banca Credifarma, pari a Euro 16,43;

N indica il numero di azioni oggetto della Partecipazione Oggetto del Recesso Convenzionale.

1.1.13 "**Esperto**": indica una primaria società di revisione (relativa divisione *corporate finance*) ovvero il professionista, in entrambi i casi purché indipendente, scelto di comune accordo dai Soci che intendano farvi ricorso ai sensi del presente Statuto ovvero, in assenza di tale accordo entro 10 (dieci) Giorni Lavorativi dalla data in cui il ricorso all'Esperto sia consentito dal presente Statuto, scelto dalla Camera Arbitrale di Milano, su istanza del Socio più diligente, in ciascun caso in base a un mandato conferito ai sensi del presente Statuto e per quanto non qui previsto in conformità ai termini e condizioni abitualmente applicati dall'Esperto per incarichi della medesima tipologia. Per lo svolgimento degli incarichi di cui agli Articoli 31 e 33, trovano applicazione le seguenti disposizioni:

(a) l'Esperto agisce sulla base di un mandato congiunto dei Soci coinvolti conferito ai sensi del presente Statuto, limita la propria attività al calcolo del Controvalore in Denaro o Valore Equo e procede conformemente alle disposizioni del presente Statuto;

(b) qualora l'iniziativa di ricorrere all'Esperto sia presa solo da un Socio coinvolto, ma l'altro (o gli altri) Soci non provvedano prontamente a confermare il conferimento del mandato congiunto, tale Socio più diligente si intende munito dei poteri necessari a sottoscrivere il mandato anche in nome e per conto dell'altro Socio (o degli altri Soci), determinandone i termini e condizioni non già stabiliti dal presente Statuto in conformità ai termini e condizioni abitualmente applicati per incarichi della medesima tipologia, e a tal fine ciascun Socio costituisce, ora per allora, il Socio diligentemente attivatosi quale procuratore;

(c) l'Esperto agisce in qualità di arbitratore ai sensi degli articoli 1349, comma 1 e 1473, comma 1, del cod. civ. e procede alla determinazione del Controvalore in Denaro o del Valore Equo con equo apprezzamento, fermo restando quanto previsto dal Paragrafo 31.1.3 con riguardo al Controvalore in Denaro e dai Paragrafi 1.1.23 e 33.1.3 con riguardo al Valore Equo;

(d) l'Esperto rende la propria valutazione nel termine di 30 (trenta) Giorni Lavorativi dalla data di accettazione dell'incarico, o nel più lungo termine che l'Esperto possa ragionevolmente richiedere, consegnando

una relazione ai Soci coinvolti che illustri adeguatamente le motivazioni sottostanti la propria valutazione;

(e) fermo restando quanto previsto all'articolo 1349 del cod. civ., la valutazione del Controvalore in Denaro o del Valore Equo comunicata dall'Esperto è da considerarsi definitiva e vincolante per i Soci coinvolti;

(f) i Soci cooperano pienamente con l'Esperto affinché allo stesso sia fornita tutta la documentazione e tutte le informazioni ragionevolmente necessarie al fine di consentirgli di svolgere il proprio incarico;

(g) i costi e le spese che sorgano in relazione all'Esperto saranno sostenute in parti uguali dai Soci coinvolti;

1.1.14 "**Giorno Lavorativo**" indica ciascun giorno di calendario, ad eccezione dei sabati, delle domeniche e degli altri giorni nei quali gli istituti di credito non sono di regola aperti a Milano per l'esercizio della loro normale attività;

1.1.15 "**Gravame**": significa qualsiasi gravame, ipoteca, pegno o altro diritto di garanzia, servitù, usufrutto, accordo con patto di riservato dominio o altra compressione del diritto di proprietà, diritto di opzione, prelazione, o altro diritto, reale od obbligatorio, di terzi, o qualsiasi privilegio, pignoramento, sequestro, trascrizione pregiudizievole, vincolo, peso, onere o restrizione similare, di qualsiasi natura;

1.1.16 "**Legge**": indica tutte le norme primarie e secondarie, sovranazionali, nazionali e locali, ivi inclusi regolamenti e provvedimenti attuativi. Il riferimento a una determinata legge o norma deve ritenersi fatto anche a ogni altra successiva norma che integri, modifichi o sostituisca la prima;

1.1.17 "**Sindaco Effettivo**": un sindaco effettivo della Società;

1.1.18 "**Sindaco Supplente**": un sindaco supplente della Società;

1.1.19 "**Socio**": indica qualsiasi azionista titolare di una Partecipazione;

1.1.20 "**Socio di Maggioranza**": indica un azionista titolare di una Partecipazione rappresentativa della maggioranza del capitale sociale della Società;

1.1.21 "**Statuto**" indica il presente statuto della Società;

1.1.22 "**trasferimento**" o "**trasferire**": qualsiasi atto, negozio o contratto tra vivi, su base volontaria o forzosa, a titolo oneroso o gratuito, a titolo universale o particolare, in forza del quale si consegua, in via diretta od indiretta il risultato: (i) del trasferimento, anche a termine, della piena o nuda proprietà delle partecipazioni, o la costituzione o il trasferimento di diritti reali di garanzia e/o godimento sulle medesime e/o sugli strumenti finanziari (ivi inclusi i diritti di opzione) che attribuiscano il diritto di sottoscrivere o acquisire tali partecipazioni; (ii) del trasferimento della facoltà di esercitare tutti o alcuno dei diritti

rivenienti dalle stesse partecipazioni (ivi incluso i relativi diritti di opzione); e/o, in ogni caso, (iii) la sottoscrizione di patti parasociali o analoghe pattuizioni con qualsivoglia soggetto aventi per oggetto impegni e/o obblighi di qualsivoglia natura relativi all'esercizio dei diritti di voto nei consessi assembleari e/o consiliari. Per quanto occorrer possa, si precisa che rientra nella nozione di trasferimento la costituzione volontaria di Gravami sulla partecipazione;

1.1.23 "**Valore Equo**": indica il valore di liquidazione delle azioni della Società, da calcolarsi ai sensi dell'art. 2437-*ter* del cod. civ., tenendo conto della consistenza patrimoniale della Società, della sua redditività attuale e prospettica, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, nonché dell'appartenenza al gruppo bancario riconducibile a Banca Ifis S.p.A.;

1.1.24 In aggiunta ai termini sopra definiti, ai fini del presente Statuto, i seguenti termini avranno il significato loro attribuito nel Paragrafo indicato con riferimento a ciascuno di essi:

"**Avviso di Trasferimento**": ha il significato di cui al Paragrafo 30.1.1; "**Capogruppo**": ha il significato di cui al Paragrafo 2.2; "**Comunicazione di Prelazione**": ha il significato di cui al Paragrafo 31.1.3; "**Controvalore in Denaro**": ha il significato di cui al Paragrafo 30.1.1; "**Corrispettivo Offerto**": ha il significato di cui al Paragrafo 30.1.1(c); "**Data del Closing**": ha il significato di cui al Paragrafo 25.1.3(b)(iii); "**Diritto di Prelazione**": ha il significato di cui al Paragrafo 31.1.1; "**Diritto di Co-Vendita**": ha il significato di cui al Para-grafo 32.1.1; "**Diritto di Trascinamento**": ha il significato di cui al Paragrafo 33.1.1; "**Gruppo Bancario di riferimento**": ha il significato di cui al Paragrafo 2.2; "**Materie Assembleari Rafforzate**": ha il significato di cui al Paragrafo 11.2; "**Materie Consiliari Rafforzate**": ha il significato di cui al Paragrafo 18.3; "**Offerente**": ha il significato di cui al Paragrafo 30.1.1; "**Partecipazione da Trasferire**": ha il significato di cui al Paragrafo 30.1.1(b); "**Partecipazione Oggetto del Recesso Convenzionale**": ha il significato di cui al Paragrafo 25.1.3(b); "**Partecipazione Oggetto di Co-Vendita**": ha il significato di cui al Paragrafo 32.1.1; "**Porzione**": ha il significato di cui al Paragrafo 33.1.3; "**Presidente dell'Assemblea**" ha il significato di cui al Paragrafo 10.1; "**Recesso Convenzionale**": ha il significato di cui al Paragrafo 25.1.3(b); "**Socio Recedente**": ha il significato di cui al Paragrafo 25.1.3(b)(i); "**Soci Co-Venditori**": ha il significato di cui al Paragrafo 32.1.2; "**Soci Trascinati**": ha il significato di cui al Paragrafo 33.1.1; "**Situazione di Stallo**": ha il significato di cui al Paragrafo 25.1.1; "**Termine di Conciliazione**": ha il significato di cui al Paragrafo 25.1.2; "**Termine di Risoluzione**": ha il significato di cui al Paragrafo 25.1.3;"**Trasferitario**": ha il significato di cui al Paragrafo 29.1.2.

2. DENOMINAZIONE E SEDE LEGALE. GRUPPO BANCARIO.

2.1 È costituita una società per azioni denominata "BANCA CREDIFARMA S.p.A.". La Società ha sede sociale e Direzione Generale in Roma.

2.2 La Società fa parte del "Gruppo Banca Ifis" ("**Gruppo Bancario di riferimento**"). In tale qualità, ai sensi della normativa, anche di natura regolamentare, vigente in materia, è tenuta all'osservanza delle disposizioni che la Capogruppo "Banca Ifis S.p.A." ("**Capogruppo**"), nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, emana per l'esecuzione delle istruzioni impartite dall'Autorità di Vigilanza nell'interesse della stabilità del Gruppo Bancario di riferimento.

2.3 Gli Amministratori della Società forniscono alla Capogruppo ogni dato ed informazione utili per l'emanazione delle disposizioni nonché la necessaria collaborazione per il rispetto delle norme sulla vigilanza consolidata, attenendosi alle direttive strategiche e gestionali emanate dalla Capogruppo.

3. DURATA

La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

4. OGGETTO SOCIALE

4.1 La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme.

4.2 La Società può compiere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, tutte le operazioni ed i servizi bancari e finanziari consentiti, ivi compresa ogni attività ammessa al mutuo riconoscimento, secondo la disciplina propria di ciascuna, nonché ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale.

4.3 La Società può emettere obbligazioni conformemente alle vigenti disposizioni normative.

TITOLO II
PATRIMONIO SOCIALE, SOCI E AZIONI

5. CAPITALE SOCIALE

5.1 Il capitale sociale è pari a Euro 47.114.690,00 (Euro quarantasette milioni cento quattordici mila seicento novanta/00), interamente versato, suddiviso in n. 4.711.469 (quattro milioni settecento undici mila quattrocento sessanta

nove) azioni, in regime di dematerializzazione, da nominali Euro 10,00 (dieci virgola zero zero) ciascuna.

5.2 Le azioni sono nominative ed indivisibili.

5.3 La Società può emettere azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni ordinarie.

5.4 Ogni azione dà diritto ad un voto. Nel caso di comproprietà di una o più azioni i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato ai sensi degli artt. 1105 e 1106 codice civile; ove questi non sia stato nominato, le comunicazioni e le dichiarazioni fatte dalla Società ad uno dei comproprietari sono efficaci nei confronti di tutti.

6. STATUS DI SOCIO E DIRITTO DI RECESSO

6.1 La qualità di Socio implica accettazione incondizionata dell'atto costitutivo e dello Statuto. Il Socio può recedere dalla Società, per tutte o parte delle sue azioni, nei soli casi previsti dalla legge. La determinazione del valore delle azioni per le quali il recedente ha esercitato il diritto di recesso è effettuata secondo quanto disposto dall'articolo 2437-*ter* del codice civile, salvo quanto previsto dal Paragrafo 25.1.3(b). Il recesso si intende esercitato dalla data in cui la comunicazione giunge all'indirizzo della sede legale della Società. Non compete il diritto di recesso ai Soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

(a) la proroga del termine;

(b) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle Azioni.

6.2 Il domicilio dei Soci, anche per quanto concerne i loro rapporti con la Società, s'intende a tutti gli effetti di legge quello risultante dal libro dei Soci, purché non eletto presso la Società.

TITOLO III
ORGANI DELLA SOCIETA'

ASSEMBLEA

7. ASSEMBLEA DEI SOCI

7.1 L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei Soci.

7.2 Le sue deliberazioni, prese in conformità alla normativa, anche di natura regolamentare, tempo per tempo vigente ed al presente Statuto, obbligano tutti i Soci ancorché assenti, astenuti o dissenzienti.

7.3 L'Assemblea dei Soci è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge.

7.4 L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio è convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, fermo quanto previsto dall'art. 2364, comma 2, del codice civile.

7.5 Fermi i poteri di convocazione previsti da specifiche normative tempo per tempo vigenti, l'Assemblea dei Soci è convocata dal Consiglio di Amministrazione, presso la sede della Società o in ogni altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché in Italia.

7.6 L'Assemblea viene convocata mediante:

(a) pubblicazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione in prima convocazione – o nel rispetto del più ampio termine di preavviso e/o di diverse e/o ulteriori modalità di pubblicazione eventualmente previsti dalle normative anche regolamentari tempo per tempo applicabili – dell'avviso di convocazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ovvero, in alternativa, in almeno uno dei seguenti quotidiani:

(i) MF – Milano Finanza,

(ii) Il Sole 24 Ore,

(iii) Italia Oggi,

fermo che, laddove i quotidiani suindicati abbiano cessato le pubblicazioni, l'avviso deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale; o, in alternativa

(b) mediante avviso di convocazione inviato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione in prima convocazione.

Resta fermo l'adempimento di ogni altra prescrizione prevista dalla normativa vigente, anche regolamentare, tempo per tempo applicabile. L'avviso di convocazione deve, comunque, contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, l'elenco delle materie da trattare, nonché le altre informazioni la cui indicazione sia richiesta dalle normative, anche di natura regolamentare, tempo per tempo vigenti e dallo statuto. L'avviso potrà contenere anche la fissazione del giorno per la seconda convocazione, purché in un giorno diverso da quello fissato per la prima.

7.7 Ferma restando l'applicazione della normativa, anche di natura regolamentare, tempo per tempo vigente, il Consiglio di Amministrazione:

(a) può convocare l'Assemblea ogni qualvolta lo ritenga necessario o opportuno;

(b) ai sensi dell'art. 2367 del codice civile, deve convocare l'Assemblea senza ritardo quando ne facciano domanda tanti soci che rappresentino almeno il *quorum* previsto ai sensi di legge e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare, diversi da quelli sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta. Le richieste devono essere sottoscritte dai soci o soggetti legittimati, la cui legittimazione all'esercizio del diritto sia comprovata dal deposito contestuale di idonea certificazione rilasciata ai sensi della normativa vigente dall'intermediario incaricato;

(c) convoca l'Assemblea negli altri casi previsti dalla legge.

7.8 L'Assemblea ordinaria, oltre alle materie attribuite alla sua competenza dalle normative applicabili, anche di natura regolamentare, tempo per tempo vigenti, o dallo Statuto, comunque:

(a) determina il compenso di Amministratori e Sindaci secondo quanto previsto dagli Articoli 15 e 26.1 dello Statuto;

(b) approva le politiche di remunerazione e incentivazione, oltre a stabilire i compensi spettanti agli organi dalla stessa nominati. In particolare, l'Assemblea ordinaria approva con le maggioranze di legge:

(i) le politiche di remunerazione e incentivazione a favore del Consiglio di Amministrazione, dell'Amministratore Delegato, del Collegio Sindacale, del Direttore Generale, se nominato, e del restante personale;

(ii) gli eventuali piani di remunerazione basati su strumenti finanziari (quali i piani di *stock option*);

(iii) i criteri per la determinazione del compenso da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti fissati a detto compenso in termini di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione.

7.9 L'Assemblea ordinaria, in sede di approvazione delle politiche di remunerazione, ha facoltà di deliberare un rapporto tra la componente variabile e quella fissa della remunerazione individuale del personale superiore al 100% (rapporto 1:1), ma comunque non eccedente il limite previsto ai sensi delle applicabili disposizioni legislative e regolamentari *pro tempore vigenti* (attualmente pari al 200%, rapporto di 2:1).

7.10 I compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione, incluso il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle proprie funzioni, sono stabiliti all'atto della nomina o dall'Assemblea, ai sensi dell'art. 2389 del codice civile. La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello Statuto può essere stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere favorevole del Collegio Sindacale. L'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

7.11 Sono regolate dalle disposizioni di legge tempo per tempo vigenti le condizioni e le maggioranze per la regolarità della costituzione dell'Assemblea e per la validità delle deliberazioni da parte della medesima, sia in prima che in seconda convocazione, fatto salvo quanto previsto dall'Articolo 11.

8. PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

8.1 Possono partecipare all'Assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto.

8.2 La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata dalla comunicazione effettuata alla società, in conformità alla normativa vigente, dall'intermediario abilitato alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari.

8.3 La comunicazione indicata nel Paragrafo 8.2 deve pervenire alla Società entro l'orario previsto per l'inizio dell'Assemblea. L'Assemblea, ove l'avviso lo preveda, può essere validamente tenuta anche con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o audio e video collegati e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

(a) che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, compresi i componenti degli organi amministrativi e di controllo, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

(b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

(c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

9. DELEGHE DI VOTO

Coloro ai quali spetta il diritto di voto, nel rispetto della vigente normativa di legge e regolamentare, possono farsi rappresentare in Assemblea. La delega

deve essere fatta pervenire alla Società, mediante posta elettronica certificata con firma digitale, ovvero con le altre modalità ed entro i termini indicati nel sito internet della società e nell'avviso di convocazione.

10. PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

10.1 L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal soggetto eletto col voto della maggioranza dei presenti (il "**Presidente dell'Assemblea**").

10.2 Il Presidente dell'Assemblea ha pieni poteri per la direzione dell'Assemblea ed, in particolare, per l'accertamento della regolarità delle deleghe ed in genere del diritto degli intervenuti a partecipare all'Assemblea, per constatare se questa sia regolarmente costituita ed in numero valido per deliberare e per dirigere e regolare la discussione e per stabilire le modalità delle votazioni.

10.3 Il segretario dell'Assemblea è designato dal Presidente dell'Assemblea o, in caso di sua assenza, col voto della maggioranza dei presenti. Il segretario redige il verbale nei modi e nei tempi di legge. Nell'Assemblea straordinaria la funzione di segretario è assunta da un Notaio.

10.4 Le deliberazioni di ogni adunanza assembleare saranno fatte risultare da apposito verbale che, trascritto sul libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, verrà sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario o dal Notaio, a seconda del caso.

10.5 Il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee e gli estratti del medesimo, certificati conformi dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario, faranno prova delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea.

11. QUORUM ASSEMBLEARI

11.1 Fatto salvo quanto indicato dal Paragrafo 11.2, le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci saranno assunte sia in sede ordinaria che in sede straordinaria con le maggioranze prescritte dalla legge.

11.2 In deroga a quanto previsto dal Paragrafo 11.1 e fatto salvo quanto previsto dai Paragrafi 11.3 e 25.1.4, le seguenti deliberazioni assembleari (le "**Materie Assembleari Rafforzate**") sono validamente adottate con la presenza ed il voto favorevole di una percentuale del capitale della Società rappresentato in assemblea almeno pari al 76%:

(a) modifiche dello statuto sociale che possano direttamente o indirettamente pregiudicare i diritti patrimoniali e/o amministrativi di soci che

detengano singolarmente una percentuale di capitale della Società almeno pari al 9%;

(b) aumenti di capitale con esclusione o limitazione del diritto di opzione;

(c) operazioni di fusione o scissione della Società, con esclusione delle operazioni (la cui approvazione richiede pertanto le ordinarie maggioranze di legge) che:

(i) siano proposte o richieste, in qualsiasi forma, dalle competenti Autorità di Vigilanza; e/o

(ii) costituiscano l'oggetto o l'effetto di riorganizzazioni interne al Gruppo Bancario di riferimento, a condizione che tali riorganizzazioni:

(1) non abbiano l'effetto di diluire la partecipazione dei soci che, alla data di adozione del presente Statuto, siano titolari individualmente di n. 354.196 azioni ordinarie della Società; e

(2) non determinino l'ingresso nella compagine societaria di Banca Credifarma di soggetti al di fuori del Gruppo Bancario di riferimento.

(d) trasformazione di Banca Credifarma;

(e) trasferimento della sede sociale di Banca Credifarma all'estero;

(f) qualsiasi impegno ad assumere una qualsiasi delle delibere di cui alle precedenti lettere da (a) ad (e).

11.3 In deroga a quanto previsto dal Paragrafo 11.2, le maggioranze rafforzate ivi previste non troveranno applicazione e si applicheranno pertanto le maggioranze di legge di cui al Paragrafo 11.1:

(a) qualora le Materie Assembleari Rafforzate siano sottoposte all'approvazione dell'Assemblea dei Soci su proposta o richiesta delle competenti Autorità di Vigilanza; e

(b) per le delibere di aumento del capitale sociale con esclusione o limitazione del diritto di opzione nel caso in cui detto aumento sia ritenuto necessario o comunque opportuno dal Consiglio di Amministrazione al fine di garantire la continuità aziendale e il rispetto dei requisiti di patrimonializzazione della Società, come richiesti dalla legge e dalla regolamentazione applicabile ovvero richiesti dalle competenti Autorità di Vigilanza, e, in ogni caso, nella misura a ciò necessaria.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

12. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

12.1 La Società è amministrata da un Consiglio composto da un numero di membri determinato dall'Assemblea compreso tra 7 (sette) e 11 (undici).

12.2 I componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti richiesti dalla normativa applicabile, anche di natura regolamentare, tempo per tempo vigente, e dallo Statuto, garantendo un adeguato livello di professionalità e autorevolezza ai fini di un elevato livello di dialettica interna all'organo di appartenenza e di un apporto di rilievo dei singoli alla formazione della volontà collegiale.

12.3 I componenti del Consiglio di Amministrazione possono essere revocati secondo le modalità previste dalla Legge, fermo quanto previsto dal Paragrafo 13.2.

12.4 La composizione del Consiglio deve includere un numero adeguato di consiglieri non esecutivi e deve riflettere un altrettanto adeguato livello di diversificazione conforme alle disposizioni regolamentari tempo per tempo vigenti.

12.5 Almeno un quarto dei componenti del Consiglio di Amministrazione deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dalla normativa applicabile tempo per tempo vigente. Qualora tale rapporto non sia un numero intero, si approssima all'intero inferiore se il primo decimale è pari o inferiore a 5 (cinque); diversamente si approssima all'intero superiore.

12.6 Ferme restando le cause di ineleggibilità e decadenza previste dalla normativa, anche di natura regolamentare, tempo per tempo vigente, gli Amministratori non possono ricoprire cariche in altre banche o in altre società - diverse da quelle facenti parte del Gruppo Bancario di riferimento - che svolgono attività in concorrenza con quella della Società, o essere legati a tali banche o società da un rapporto continuativo di prestazione d'opera o di lavoro subordinato. Con apposito regolamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione, sono previsti limiti al cumulo degli incarichi che possono essere contemporaneamente ricoperti dagli Amministratori, che tengano conto della natura dell'incarico e delle caratteristiche e dimensioni delle società in cui possano ricoprire la carica. Restano comunque fermi, ove più rigorosi, i limiti al cumulo degli incarichi eventualmente previsti dalla normativa, anche di natura regolamentare, tempo per tempo vigente.

12.7 La nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste presentate da singoli Soci che siano titolari, individualmente, di una partecipazione pari ad almeno al 9% (nove per cento) del capitale sociale della Società, ognuna recante un numero di candidati almeno pari a quello

degli Amministratori da eleggere, elencati in ordine progressivo. Ciascun Socio in possesso di tale partecipazione (percentuale) nel capitale della Società può presentare una sola lista; ciascun Socio può votare una sola lista.

12.8 Almeno un quarto dei candidati di ciascuna lista dovrà essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa applicabile; detti candidati devono essere identificati come tali.

12.9 Ciascuna lista deve essere sottoscritta dal Socio che la presenta con firma autenticata da un Notaio, o dagli intermediari abilitati alla tenuta dei conti sui quali sono registrate le azioni della Società o dall'Amministratore Delegato e devono essere depositate presso la sede sociale entro 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'adunanza assembleare in prima convocazione chiamata a deliberare sulla nomina del Consiglio di Amministrazione, corredate:

(a) da un'informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società;

(b) dalla dichiarazione dei candidati circa l'accettazione della candidatura, l'assenza di cause di ineleggibilità, l'esistenza dei requisiti prescritti per la carica dallo Statuto e dalla normativa vigente, nonché circa l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza;

(c) dall'indicazione dell'identità del Socio che abbia presentato la lista e della percentuale di partecipazione detenuta nel capitale della Società, attestata da copia della certificazione rilasciata dagli intermediari abilitati alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari.

12.10 La mancanza della documentazione relativa a singoli candidati di una lista comporta solamente l'esclusione di detti candidati e non determina l'inammissibilità della lista cui essi appartengono.

12.11 L'elezione degli Amministratori avviene come segue:

(a) laddove siano presentate due o più liste:

(i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti gli Amministratori da eleggere (nel numero complessivo determinato dall'Assemblea prima della votazione delle liste, secondo le maggioranze di legge), tranne 2 (due). Il primo candidato eletto in tale lista è nominato Amministratore Delegato della Società; e

(ii) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti dopo quella risultata prima sono tratti i restanti 2 (due) Amministratori. Il primo candidato eletto da tale lista è nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione;

(b) qualora sia presentata una sola lista, tutti i membri del Consiglio di Amministrazione sono tratti dalla stessa;

(c) in caso di mancata presentazione di liste, l'Assemblea dei Soci elegge i membri del Consiglio di Amministrazione secondo le modalità e con le maggioranze di legge.

12.12 Gli Amministratori da eleggere da ciascuna lista ai sensi del Paragrafo 12.11 sono nominati secondo l'ordine progressivo di iscrizione nella rispettiva lista.

12.13 Nel caso in cui, pur avendo seguito i criteri di cui al Paragrafo 12.11, non risulti eletto il numero minimo di amministratori indipendenti previsto dal Paragrafo 12.5, gli Amministratori contraddistinti in ciascuna lista dal numero progressivo più alto e privi dei requisiti in questione sono sostituiti dai successivi candidati aventi i requisiti richiesti e tratti dalla medesima lista. Nel caso non sia possibile la sostituzione degli Amministratori privi dei predetti requisiti con candidati tratti dalla medesima lista, gli stessi sono sostituiti dai candidati in possesso di tali requisiti tratti dalla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti, secondo l'ordine progressivo con il quale sono elencati in tale lista o, in mancanza, sono eletti dall'Assemblea dei Soci secondo le modalità e con le maggioranze di legge.

13. NOMINA E REVOCA DEGLI AMMINISTRATORI

13.1 I membri del Consiglio di Amministrazione non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Essi sono rieleggibili.

13.2 Qualora la nomina degli Amministratori sia avvenuta con voto di lista, gli Amministratori eletti nell'ambito di ciascuna lista non possono essere revocati senza il voto favorevole del Socio che ha presentato la relativa lista, salvo il caso di revoca per giusta causa.

13.3 In ogni caso, le deliberazioni di revoca degli Amministratori in carica non possono essere assunte dall'Assemblea se non con il consenso di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

13.4 Qualora, per dimissione od altre cause, venisse a mancare - anche in tempi successivi - la metà o più degli Amministratori di nomina Assembleare, l'intero Consiglio si intende dimissionario ed in tal caso l'Amministratore più anziano, rimasto in carica, convoca l'Assemblea perché provveda alle nuove nomine secondo le modalità previste dal Paragrafo 12.11. In mancanza di Amministratori, il Collegio Sindacale provvederà a convocare l'Assemblea dei Soci ai sensi di legge.

13.5 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare per qualsiasi motivo uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, purché la maggioranza sia sempre costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione provvede alla loro sostituzione mediante cooptazione ai sensi dell'art. 2386 cod. civ. ed alla successiva nomina in sede assembleare senza ricorso al voto di lista, così come di seguito precisato:

(a) se l'Amministratore cessato era tratto da una lista contenente anche nominativi di candidati non eletti, il Consiglio di Amministrazione effettua la sostituzione nominando, secondo l'ordine progressivo, un candidato tratto dalla lista cui apparteneva l'Amministratore cessato, purché tale candidato sia ancora eleggibile e disposto ad accettare la carica, e l'Assemblea successiva delibera, con le maggioranze di legge, rispettando i medesimi principi;

(b) ove sia cessato un Amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal presente Statuto, il Consiglio di Amministrazione effettua la sostituzione nominando, per quanto possibile, il primo degli Amministratori indipendenti non eletti nella lista da cui era stato tratto l'Amministratore indipendente cessato, e l'Assemblea successiva delibera, con le maggioranze di legge, rispettando i medesimi principi;

(c) qualora nella lista cui apparteneva l'Amministratore cessato non residuino candidati non eletti in precedenza, ovvero le modalità di sostituzione non consentano la presenza nel Consiglio di almeno un quarto di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal presente Statuto, ovvero ancora nel caso in cui non siano state presentate liste o la nomina non sia avvenuta con voto di lista, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione degli Amministratori cessati eleggendo per cooptazione i nominativi indicati dal Socio che ha presentato la lista da cui è stato tratto l'Amministratore cessato (senza l'osservanza di quanto indicato alle lettere (a) e (b) che precedono), oppure, laddove non siano state presentate liste o la nomina non sia avvenuta con voto di lista, secondo le maggioranze di legge. Secondo i medesimi principi delibera anche l'Assemblea dei Soci, con le maggioranze di legge. Resta fermo quanto previsto dal Paragrafo 12.5.

13.6 Gli Amministratori eletti in sostituzione di quelli venuti a mancare ne assumono l'anzianità.

14. VICE-PRESIDENTE E SEGRETARIO

14.1 Il Consiglio di Amministrazione può nominare tra i suoi componenti un Vice-Presidente con le maggioranze di legge, con effetto per tutta la durata in carica del Consiglio.

14.2 Il Consiglio di Amministrazione può altresì nominare, con le maggioranze di legge, un Segretario, che può essere scelto anche al di fuori dei componenti dell'organo amministrativo, ed il sostituto del segretario medesimo. Segretario e sostituto saranno tenuti al rispetto del segreto professionale e d'ufficio.

15. COMPENSO DEGLI AMMINISTRATORI

Spetta agli Amministratori, oltre al rimborso delle spese incontrate per l'esercizio delle proprie funzioni, un compenso deliberato dall'Assemblea o all'atto di nomina, in conformità a quanto previsto dal Paragrafo 7.9 e alla politica di remunerazione adottata dalla Società in base alle disposizioni di legge e regolamentari tempo per tempo vigenti.

16. POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

16.1 Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della Società, esclusi quelli inderogabilmente attribuiti dalla legge alla competenza dell'Assemblea e li esercita osservando le direttive strategiche e gestionali impartite dalla Capogruppo.

16.2 Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio le decisioni concernenti:

(a) l'approvazione dell'assetto organizzativo e dell'assetto societario della Società, garantendo la chiara distinzione di compiti e funzioni, i flussi informativi nonché la prevenzione dei conflitti di interesse;

(b) il recepimento di regolamenti e politiche del Gruppo Bancario di riferimento, predisposti dalla Capogruppo nell'interesse del gruppo medesimo;

(c) l'approvazione dei sistemi contabili e di rendicontazione (*reporting*);

(d) la supervisione del processo di informazione al pubblico e del processo di comunicazione;

(e) l'assicurazione di un efficace confronto dialettico con le funzioni di gestione e con i responsabili delle principali funzioni aziendali e la verifica nel tempo delle scelte e delle decisioni da questi assunte;

(f) gli obiettivi, le politiche di governo ed il processo di gestione dei rischi, assicurando la coerenza della quantità e dell'allocazione del capitale e della liquidità rispetto alla propensione al rischio deliberata;

(g) le linee di indirizzo del sistema dei controlli interni;

(h) i criteri per individuare le operazioni di maggior rilievo;

(i) la politica aziendale in materia di esternalizzazione di funzioni aziendali;

(j) il codice etico;

(k) la determinazione degli indirizzi strategici - e il loro esame periodico - e di quelli generali di gestione, nonché l'approvazione dei relativi piani industriali e finanziari, delle operazioni strategiche, e l'approvazione del bilancio di previsione annuale, vigilando sulla corretta e coerente trasposizione nella gestione;

(l) l'eventuale nomina del Direttore Generale, d'intesa con la Capogruppo, nonché la relativa cessazione, deliberando sulla relativa remunerazione;

(m) l'eventuale nomina del Vice Direttore Generale, nonché la relativa cessazione, deliberando sulla relativa remunerazione;

(n) l'assunzione e la cessione di partecipazioni di rilievo e fermo restando quanto stabilito dall'articolo 2361, comma 2, del codice civile;

(o) l'istituzione, il trasferimento e la soppressione di filiali e rappresentanze in Italia o all'estero, nel rispetto delle norme di legge;

(p) gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative inderogabili e/o il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale, nel rispetto comunque delle forme previste dalla legge, non escludendosi comunque in materia la competenza dell'Assemblea Straordinaria;

(q) l'approvazione e la modifica dei regolamenti interni;

(r) la definizione delle strategie relative alle relazioni sindacali, nonché l'approvazione dei contenuti economici e normativi dei contratti collettivi, sia di lavoro sia relativi al trattamento di quiescenza, del personale della Società;

(s) la nomina, gli avanzamenti di carriera e la cessazione dei dirigenti;

(t) la riduzione del capitale in caso di recesso di Soci nei casi previsti dalla legge e nelle forme da essa previste, non escludendosi comunque in materia la competenza dell'Assemblea Straordinaria;

(u) il trasferimento della sede sociale nel territorio comunale;

(v) la nomina e la revoca dei responsabili delle funzioni di revisione interna, di conformità e di controllo dei rischi, sentito il Collegio Sindacale;

(w) l'eventuale costituzione di comitati endo-consiliari;

(x) la fusione per incorporazione e la scissione nei casi previsti dagli artt. 2505, 2505 *bis* e 2506-*ter*, comma 5, del codice civile, fermo quanto previsto dai Paragrafi 11.2 e 18.3.

16.3 Fermo quanto previsto dai Paragrafi 18.3 e 18.5, il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di legge e di Statuto, può delegare proprie attribuzioni al Comitato Esecutivo ove nominato ai sensi dell'Articolo 21. Per determinati atti o singoli negozi, il Consiglio potrà altresì conferire deleghe ad uno o più dei suoi componenti, determinandone i limiti e osservando le previsioni di legge in materia.

16.4 Fermo quanto previsto dai Paragrafi 18.3 e 18.5, il Consiglio di Amministrazione, inoltre, determina i poteri da delegare al Comitato Esecutivo, ove nominato, per la erogazione del credito e potrà attribuire poteri deliberativi in materia di erogazione del credito e gestione corrente al Direttore Generale, ai dirigenti ed ai quadri direttivi ovunque assegnati nonché agli impiegati preposti alle dipendenze, entro predeterminati limiti di importo graduati in relazione alle funzioni e al grado ricoperto.

16.5 Le decisioni assunte dagli organi o soggetti delegati dovranno essere portate a conoscenza del Consiglio di Amministrazione secondo le modalità fissate da quest'ultimo. In ogni caso, gli organi e i soggetti delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, almeno ogni tre mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate.

16.6 Il Consiglio di Amministrazione riferisce tempestivamente al Collegio Sindacale sulla attività svolta e sulle operazioni di maggiore rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società, dai suoi organi delegati e dalle Società controllate; in particolare riferisce sulle operazioni nelle quali i propri membri abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi. La comunicazione viene effettuata, con periodicità almeno trimestrale, oralmente, in occasione delle riunioni consiliari ovvero mediante nota scritta al Collegio Sindacale. Restano fermi i doveri di informativa di ogni Amministratore ai sensi dell'art. 2391 del codice civile.

17. RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

17.1 Il Consiglio di Amministrazione si raduna presso la sede sociale, o altrove in Italia, ad intervalli di tempo di norma non superiori a due mesi mediante avviso di convocazione inviato dal Presidente. Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione anche quando ne sia fatta domanda dal Collegio Sindacale.

17.2 Il Presidente fissa l'ordine del giorno della riunione. La convocazione viene fatta mediante avviso al domicilio di ciascun Amministratore, utilizzando qualunque strumento tecnologico comportante certezza di ricezione, con indicazione dell'ordine del giorno, da pervenire almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per la riunione; nei casi speciali di urgenza, la convocazione potrà avvenire con un preavviso di sole 24 (ventiquattro) ore; nella stessa forma ne è data comunicazione ai Sindaci e al Direttore Generale (ove nominato). In mancanza del rispetto di tali formalità, il Consiglio di Amministrazione si reputa comunque regolarmente costituito quando sono presenti tutti i componenti del Consiglio stesso e del Collegio Sindacale, a condizione che gli Amministratori si dichiarino adeguatamente informati sugli argomenti da trattare. Il Presidente coordina i lavori del Consiglio e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti gli Amministratori e i Sindaci.

17.3 Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono tenersi anche in audio-videoconferenza o in sola audio-conferenza e, più in generale, mediante qualsiasi mezzo di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il segretario della riunione, che provvederà alla stesura e alla sottoscrizione del verbale sul relativo libro nei modi e nei tempi di legge.

18. QUORUM CONSILIARI

18.1 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica. Fatto salvo quanto previsto dal Paragrafo 18.3, le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

18.2 Nel computo della maggioranza non si tiene conto delle astensioni dal voto.

18.3 In deroga a quanto previsto dal Paragrafo 18.1, e fatto salvo quanto previsto dai Paragrafi 18.5 e 25.1.4, le delibere del Consiglio di Amministrazione inerenti alle seguenti materie (le "**Materie Consiliari Rafforzate**") non potranno essere delegate e dovranno essere adottate con le maggioranze di legge

e comunque con il voto favorevole di almeno 1 (un) Amministratore tratto dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti dopo la prima:

(a) richiesta di ammissione a quotazione ed esecuzione di atti ad essa propedeutici;

(b) concessione o rilascio di garanzie personali o reali nell'interesse di soggetti appartenenti al Gruppo Bancario di riferimento per importi superiori ad Euro 1.000.000 (un milione);

(c) acquisto o altra forma di acquisizione, anche in godimento, di aziende o rami di azienda per un valore o corrispettivo complessivo superiore ad Euro 5.000.000,00 (cinque milioni);

(d) approvazione di progetti di fusione o di scissione, con esclusione delle operazioni (la cui approvazione richiederà pertanto le ordinarie maggioranze di legge) che:

(i) siano proposte o richieste, in qualsiasi forma, dalle competenti Autorità di Vigilanza; e/o

(ii) costituiscano l'oggetto o l'effetto di riorganizzazioni interne al gruppo bancario Banca Ifis, a condizione che tali riorganizzazioni:

(1) non abbiano l'effetto di diluire la partecipazione dei soci che, alla data di adozione del presente Statuto, siano titolari individualmente di n. 354.196 azioni ordinarie della Società; e

(2) non determinino l'ingresso nella compagine societaria di Banca Credifarma di soggetti al di fuori del gruppo bancario di Banca Ifis.

18.4 Ai fini del Paragrafo 18.3, per tutte le ipotesi che fanno riferimento a soglie quantitative, i relativi importi dovranno ritenersi comunque raggiunti anche laddove si proceda all'assunzione di più deliberazioni aventi per oggetto le medesima tipologia di decisione in un arco temporale di 24 (ventiquattro) mesi.

18.5 In deroga a quanto previsto dal Paragrafo 18.3, le maggioranze rafforzate ivi previste non troveranno applicazione, e pertanto si applicheranno le maggioranze di legge di cui al Paragrafo 18.1, qualora le Materie Consiliari Rafforzate siano sottoposte all'approvazione del Consiglio di Amministrazione su proposta o richiesta delle competenti Autorità di Vigilanza.

18.6 L'Amministratore Delegato fornisce agli Amministratori tutti i documenti e le informazioni necessarie per l'adozione delle delibere consiliari concernenti le Materie Consiliari Rafforzate con ragionevole anticipo e comunque almeno

5 (cinque) Giorni Lavorativi prima della relativa riunione del Consiglio di Amministrazione.

18.7 Alle sedute partecipa il Direttore Generale, se nominato, con funzioni consultive e propositive.

19. VERBALE DELLE ADUNANZE CONSILIARI

Delle riunioni è redatto apposito processo verbale che deve essere iscritto sul relativo libro e firmato dall'Amministratore Delegato e dal Segretario. Questo libro e gli estratti del medesimo, certificati conformi dall'Amministratore Delegato e dal Segretario, fanno prova delle adunanze e delle deliberazioni assunte.

20. AMMINISTRATORE DELEGATO

20.1 Il Consiglio di Amministrazione nomina tra i propri membri, determinandone le attribuzioni anche con riferimento alla normativa regolamentare tempo per tempo vigente, un Amministratore Delegato, in conformità a quanto previsto dal Paragrafo 12.11. Il Consiglio di Amministrazione può inoltre conferire speciali incarichi a singoli Amministratori, il tutto ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 2381 del codice civile. Il Consiglio può altresì nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti e procuratori speciali. Resta fermo quanto previsto dal Paragrafo 18.3.

20.2 L'Amministratore Delegato ha facoltà propositiva nelle materie di sua competenza ed è incaricato della conduzione dell'operatività aziendale volta a realizzare gli indirizzi e gli obiettivi aziendali strategici deliberati dal Consiglio di Amministrazione. In caso d'urgenza, l'Amministratore Delegato può assumere deliberazioni in merito a qualsiasi affare od operazione non riservati all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione (e fermo quanto previsto dal Paragrafo 18.3), informandone tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in occasione della prima riunione successiva.

20.3 Il Consiglio di Amministrazione può nominare, tra i propri membri, un Comitato Esecutivo, composto da un numero di componenti entro un minimo di tre ed un massimo di cinque, con esclusione del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, che possono però partecipare alle riunioni. Il Presidente e il Vice Presidente del Comitato Esecutivo sono nominati dal Consiglio di Amministrazione.

20.4 I componenti il Comitato Esecutivo permangono in carica quanto il Consiglio di Amministrazione che li ha nominati.

20.5 Il Consiglio stabilisce, all'atto della nomina, i poteri e le modalità di funzionamento del Comitato Esecutivo.

20.6 Nei casi di urgenza, il Comitato Esecutivo (se nominato) può assumere, su proposta del Direttore Generale, decisioni di competenza del Consiglio di Amministrazione, ad eccezione delle materie riservate dalla legge o dallo statuto alla esclusiva competenza di quest'ultimo. Delle decisioni così assunte deve essere data comunicazione al Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva.

20.7 Le figure dell'Amministratore Delegato e del Direttore Generale non possono coesistere. In caso di nomina dell'Amministratore Delegato, le funzioni del Direttore Generale sono pertanto svolte da quest'ultimo.

20.8 L'Amministratore Delegato o il Comitato Esecutivo, se nominati, possono - per le materie che non siano espressamente loro riservate dalla eventuale delibera di nomina - delegare propri poteri al Direttore Generale, se nominato, ai Dirigenti, ai Funzionari, ai Dipendenti ed in genere ai Direttori o Titolari delle eventuali Succursali della Società, determinandone i limiti e le modalità di esercizio.

21. COMITATO ESECUTIVO

21.1 Il Comitato Esecutivo, se nominato, si raduna di regola due volte al mese e quante volte ne ravvisi l'opportunità o ne sia fatta richiesta da almeno due membri del Comitato. Per la convocazione delle riunioni del comitato esecutivo valgono le stesse modalità e gli stessi termini previsti dall'Articolo 17 del presente statuto per il Consiglio di Amministrazione.

21.2 Le adunanze del Comitato Esecutivo, se nominato, sono valide quando sono presenti almeno tre dei suoi membri e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Alle sedute partecipa il Direttore Generale, se nominato, con funzioni consultive e propositive.

21.3 Il Comitato Esecutivo, se nominato, può avere funzioni consultive, anche ai fini di una più approfondita istruttoria, su questioni e proposte da sottoporre poi alla deliberazione del Consiglio.

21.4 È ammessa la possibilità di partecipare alle riunioni del Comitato mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo nei termini indicati dall'Articolo 17 del presente Statuto.

22. RAPPRESENTANZA SOCIALE

22.1 L'Amministratore Delegato:

(a) ha la rappresentanza generale della Società di fronte a terzi in giudizio e anche in sede amministrativa;

(b) promuove e sostiene in ogni grado di giurisdizione e di fronte a qualsiasi magistratura ed anche di fronte ad arbitri, le liti che interessano la Società, con facoltà di abbandonarle, di recedere dagli atti e dalle azioni e di accettare analoghi recessi dalle altre parti in causa; consente l'annotazione di inefficacia delle trascrizioni di pignoramenti immobiliari;

(c) nomina gli avvocati e procuratori con mandato speciale in tutte le cause e presso qualsiasi magistratura giudiziaria, amministrativa, speciale e arbitrale nelle quali sia, comunque, interessata la Società;

(d) rilascia procure speciali a dipendenti o a terzi, anche per rendere interrogatori, dichiarazioni di terzo e giuramenti suppletori e decisori.

22.2 Il Presidente convoca e presiede promuove l'effettivo funzionamento del sistema di governo societario, garantisce l'equilibrio dei poteri con particolare riferimento agli organi delegati, si pone come interlocutore degli organi interni di controllo.

22.1 In caso di assenza o di impedimento dell'Amministratore Delegato e/o del Presidente, le relative funzioni vengono assolte dal Vice Presidente, nel rispetto delle prerogative di legge. In assenza di quest'ultimo, le funzioni sono assolte dal Consigliere Anziano, intendendosi come tale quello con il periodo più lungo di ininterrotta permanenza in carica o, in caso di pari anzianità di carica, il più anziano di età, per il caso di assenza o impedimento dell'Amministratore Delegato o dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti in caso di assenza o impedimento del Presidente.

23. POTERI DI FIRMA

23.1 La rappresentanza legale della Società, di fronte a terzi e in giudizio, e la firma sociale spettano all'Amministratore Delegato.

23.2 La rappresentanza processuale comprende, a titolo esemplificativo, la facoltà di promuovere ogni atto e iniziativa per la tutela dei diritti e degli interessi della Società, anche mediante la richiesta di provvedimenti cautelari o d'urgenza e l'esercizio di azioni esecutive; l'esercizio, la remissione e la rinuncia del diritto di querela, nonché la costituzione di parte civile e la relativa revoca, in ogni sede giudiziale, amministrativa ed arbitrale e conciliativa davanti a qualsiasi autorità in ogni stato e grado, con tutti i poteri allo scopo necessari, compreso quello di conferire le relative procure alle liti, anche generali, di rendere gli interrogatori previsti dalla legge e con ogni facoltà di legge anche per

conciliare, transigere e compromettere in arbitri anche amichevoli compositori e per rinunciare agli atti e alle azioni.

23.3 Il Consiglio di Amministrazione può, per determinate categorie di atti e di affari, conferire procura, con la relativa facoltà di firmare per la Società, anche per persone estranee alla stessa. L'Amministratore Delegato può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti all'interno dei poteri a lui conferiti dal Consiglio.

23.4 Per agevolare lo svolgimento del lavoro della Società, il Consiglio può autorizzare dirigenti e altri dipendenti a firmare, singolarmente o congiuntamente, per quelle categorie di operazioni dallo stesso Consiglio di Amministrazione determinate.

24. GESTIONE DELLE SUCCURSALI

24.1 Il Consiglio può nominare, per ogni succursale un Direttore o un Titolare. Il Direttore ed il Titolare di succursale sono investiti di ogni potere occorrente per il compimento delle ordinarie operazioni, limitatamente alla gestione della succursale cui sono preposti e, nelle rispettive gestioni, sono responsabili della rigorosa osservanza della legge e delle norme di vigilanza, dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione può altresì attribuire ad altri dipendenti delle succursali limitati poteri e facoltà, determinandone le modalità di esercizio.

25. GESTIONE DELLE SITUAZIONI DI STALLO

25.1.1 Ove in seno al Consiglio di Amministrazione o all'Assemblea dei Soci non si raggiungano i *quorum* deliberativi di cui al Paragrafo 11.2 in relazione alle Materie Assembleari Rafforzate ovvero i *quorum* deliberativi di cui al Paragrafo 18.3 in relazione alle Materie Consiliari Rafforzate, a causa del voto sfavorevole, dell'astensione o della mancata partecipazione del Socio che, alla data di adozione del presente Statuto, sia titolare di n. 354.196 azioni ordinarie della Società, o di uno o più Amministratori di sua espressione, alla relativa riunione (la "**Situazione di Stallo**"), coloro che abbiano espresso il proprio dissenso o si siano altrimenti astenuti in relazione ad una specifica delibera consiliare o assembleare (a seconda dei casi) motivano le ragioni di tale dissenso (o astensione) contestualmente alla relativa riunione del Consiglio di Amministrazione o dell'Assemblea dei Soci.

25.1.2 Qualora si verifichi una Situazione di Stallo, la risoluzione della questione è sottoposta all'Amministratore Delegato del Socio di Maggioranza e al Presidente del Socio che, alla data di adozione del presente Statuto, sia titolare di n. 354.196 azioni ordinarie della Società, affinché tali soggetti possano

adoperarsi per tentare di risolvere in buona fede tale controversia entro 7 (sette) Giorni Lavorativi dalla data in cui sia stata ad essi sottoposta la questione oggetto della Situazione di Stallo da parte di uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione (il "**Termine di Conciliazione**").

25.1.3 Fermo quanto previsto dal Paragrafo 25.1.4, in caso di insuccesso della procedura di conciliazione di cui al Paragrafo 25.1.2, il Socio che, alla data di adozione del presente Statuto, sia titolare n. 354.196 azioni ordinarie della Società, entro e non oltre 10 (dieci) Giorni Lavorativi dalla scadenza del Termine di Conciliazione (il "**Termine di Risoluzione**"), dovrà comunicare al Socio di Maggioranza (mediante lettera raccomanda a/r o posta elettronica all'indirizzo risultante dal libro soci), alternativamente, di voler:

(a) deferire al Collegio degli Arbitratori la decisione in ordine alla materia per cui non sia stato raggiunto il *quorum* rafforzato previsto, a seconda del caso, dal Paragrafo 11.2 o dal Paragrafo 18.3, fermo restando che, in tal caso, dovranno essere compiute le attività o formalità necessarie per la nomina del Collegio degli Arbitratori, la cui determinazione sarà vincolante per i Soci e la Società. Pertanto:

(i) laddove il Collegio degli Arbitratori si pronunci a favore dell'adozione della deliberazione deferita alla sua decisione, la deliberazione stessa, relativa alla Materia Consiliare Rafforzata o la Materia Assembleare Rafforzata per cui si sia verificata la Situazione di Stallo, potrà essere adottata dall'organo sociale competente secondo le maggioranze di legge, senza che trovino applicazione le maggioranze rafforzate previste, a seconda del caso, dal Paragrafo 11.2 o dal Paragrafo 18.3; e

(ii) laddove invece il Collegio degli Arbitratori si pronunci a sfavore dell'adozione della deliberazione sottoposta alla sua decisione, la deliberazione stessa, relativa alla Materia Consiliare Rafforzata o alla Materia Assembleare Rafforzata per cui si sia verificata la Situazione di Stallo, non potrà essere assunta se non con le maggioranze rafforzate previste, a seconda del caso, dal Paragrafo 11.2 o dal Paragrafo 18.3; o di

(b) esercitare il diritto di recedere dalla Società per l'intera (e non parte della) Partecipazione di cui sia in quel momento titolare nel capitale sociale di Banca Credifarma (la "**Partecipazione Oggetto del Recesso Convenzionale**") e ottenere che il Socio di Maggioranza liquidi la Partecipazione Oggetto del Recesso Convenzionale (il "**Recesso Convenzionale**").

A tal riguardo, è previsto che:

(i) al fine di esercitare validamente il Recesso Convenzionale ai termini e alle condizioni di cui al presente Paragrafo 25.1.3(b), il Socio legittimato ad esercitare il Recesso Convenzionale (il "**Socio Recedente**") dovrà inviare, entro il Termine di Risoluzione (a pena di decadenza), una comunicazione scritta al Socio di Maggioranza, all'indirizzo risultante dal libro soci, nella quale dovrà manifestare la volontà irrevocabile di esercitare il Recesso Convenzionale;

(ii) in caso di valido esercizio del Recesso Convenzionale in conformità a quanto previsto al punto (i) che precede:

(1) il corrispettivo che il Socio di Maggioranza dovrà pagare al Socio Recedente a fronte del trasferimento della Partecipazione Oggetto del Recesso Convenzionale, ai termini e condizioni del presente Paragrafo 25.1.3(b), sarà pari al Corrispettivo del Recesso;

(2) per effetto della ricezione della comunicazione di esercizio del Recesso Convenzionale da parte del Socio di Maggioranza, si intende perfezionato un contratto di compravendita a efficacia differita tra il Socio Recedente e il Socio di Maggioranza, fermo restando gli ulteriori atti necessari o anche solo opportuni che dovranno essere compiuti per rendere opponibile ai terzi il trasferimento al Socio di Maggioranza della Partecipazione Oggetto del Recesso Convenzionale;

(iii) l'esecuzione della compravendita della Partecipazione Oggetto del Recesso Convenzionale e il pagamento del Corrispettivo del Recesso avranno luogo contestualmente il 20° (ventesimo) Giorno Lavorativo successivo alla ricezione, da parte del Socio di Maggioranza, della comunicazione di esercizio del Recesso Convenzionale o all'ottenimento delle eventuali autorizzazioni necessarie ai sensi di legge (la "**Data del Closing**"), nel luogo, all'orario e dinanzi al notaio che saranno comunicati dal Socio di Maggioranza al Socio Recedente almeno 5 (cinque) Giorni Lavorativi prima della Data del Closing.

(iv) alla Data del Closing, sono posti in essere i seguenti adempimenti:

(1) il Socio Recedente:

(A) procura che gli Amministratori dallo stesso eletti ai sensi del Paragrafo 12.11, e fa quanto possibile affinché i Sindaci dallo stesso eletti ai

sensi del Paragrafo 26.4: (i) cessino dalla carica senza oneri o costi per la Società e, per quanto occorrer possa, senza oneri o costi per gli altri Soci; e (ii) consegnino alla Società una dichiarazione scritta volta a confermare di non avere più nulla a che pretendere, per nessun titolo o causa, in relazione alla carica sino a quel momento ricoperta (salvo il pagamento degli emolumenti maturati ed eventualmente non ancora corrisposti);

(B) invia all'intermediario presso il quale sono depositate le azioni oggetto della Partecipazione Oggetto del Recesso Convenzionale istruzioni irrevocabili al fine di trasferire tale partecipazione sul conto titoli intestato al Socio di Maggioranza (i cui dettagli sono comunicati dal Socio di Maggioranza stesso al Socio Recedente almeno 7 Giorni Lavorativi prima della Data del Closing), in modo che il Socio di Maggioranza ne acquisti la piena titolarità a fronte del pagamento del Corrispettivo del Recesso;

(2) il Socio di Maggioranza:

(A) invia all'intermediario presso il quale sono depositate le azioni oggetto della Partecipazione Oggetto del Recesso Convenzionale istruzioni irrevocabili al fine di acquistare tale partecipazione;

(B) corrisponde al Socio Recedente il Corrispettivo del Recesso a mezzo bonifico bancario con valuta fissa alla data di esecuzione, da effettuarsi sul conto corrente che il Socio Recedente comunica al Socio di Maggioranza in tempo utile e comunque almeno 3 (tre) Giorni Lavorativi prima della Data del Closing; e

(C) sostiene le spese e le imposte della compravendita della Partecipazione Oggetto del Recesso Convenzionale (ivi incluse le spese notarili e la c.d. *Tobin Tax*), ai sensi dell'art. 1475 del cod. civ., ad eccezione delle imposte direttamente gravanti sul Socio Recedente ai sensi di legge;

(3) il Socio di Maggioranza e il Socio Recedente

sottoscrivono ogni altro documento e compiranno ogni altro atto necessario e/o opportuno al fine di perfezionare la compravendita della Partecipazione Oggetto del Recesso Convenzionale;

(v) le attività e le formalità che devono essere adempiute alla Data del Closing sono considerate come un'unica operazione e come eseguite in un unico contesto così che nessuna azione sarà considerata eseguita fino a che tutte le altre non saranno state perfezionate. Nel caso in cui alcuna delle predette attività e formalità non fosse correttamente eseguita ai sensi del presente Statuto, a scelta del Socio che avrà interesse al perfezionamento di tale adempimento, tale Socio avrà diritto: (i) a non dare esecuzione alle obbligazioni poste a suo carico sino a quando tutte le azioni da eseguirsi alla Data del Closing non abbiano avuto luogo come previsto nel presente Statuto; ovvero (ii) a che tutte le attività e formalità eseguite alla Data del Closing siano considerate come non avvenute e sia ripristinato lo *status quo ante*;

(vi) in caso di valido esercizio del Recesso Convenzionale, il Socio Recedente dovrà garantire al Socio di Maggioranza di avere la piena e indisturbata proprietà e disponibilità, libera da Gravami, della Partecipazione Oggetto del Recesso Convenzionale.

25.1.4 Laddove il Socio che, alla data di adozione del presente Statuto, sia titolare di n. 354.196 azioni ordinarie della Società, non comunichi al Socio di Maggioranza, entro il Termine di Conciliazione e mediante comunicazione scritta inviata all'indirizzo risultante dal libro soci, la propria determinazione in merito a quale modalità di risoluzione della Situazione di Stallo intenda adoperare:

(a) tale Socio titolare di n. 354.196 azioni ordinarie della Società alla data di adozione del presente Statuto decade ai sensi di legge dal diritto di esperire alcuna delle modalità di risoluzione previste dal Paragrafo 25.1.3; e

(b) la deliberazione relativa alla Materia Consiliare Rafforzata o la Materia Assembleare Rafforzata, per cui si sia verificata la Situazione di Stallo, potrà essere adottata dall'organo sociale competente secondo le maggioranze ai sensi di legge, senza che trovino applicazione le maggioranze rafforzate previste, a seconda del caso, dai Paragrafi 11.2 o 18.3.

COLLEGIO SINDACALE

26. NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE

26.1 L'Assemblea ordinaria elegge tre Sindaci Effettivi e due Supplenti, in conformità a quanto previsto dal Paragrafo 26.2. I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito. L'Assemblea designa il Presidente del Collegio Sindacale in conformità a quanto previsto dal Paragrafo 26.4 e determina l'assegno annuale spettante a ciascun Sindaco Effettivo per l'intero periodo di durata dell'ufficio, adeguandolo tuttavia in relazione alle tariffe stabilite dalla legge; ai Sindaci spettano altresì le medaglie di presenza per le sedute del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, secondo la misura determinata dall'Assemblea, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute per ragioni del loro incarico, o nella misura determinata in modo forfettario dall'Assemblea. Il compenso dei Sindaci è determinato dall'Assemblea coerentemente con la politica di remunerazione adottata dalla Società in base alle disposizioni di legge, anche di natura regolamentare, tempo per tempo vigenti.

26.2 La nomina dei membri del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate da singoli Soci che siano titolari, individualmente, di una partecipazione pari ad almeno il 9% (nove per cento) del capitale sociale della Società, ognuna recante un numero di candidati pari a quello dei Sindaci Effettivi e Supplenti da eleggere, elencati in ordine progressivo. Ciascun Socio in possesso di tale Partecipazione (percentuale) nel capitale della Società può presentare una sola lista; ciascun Socio può votare una sola lista.

26.3 Per la presentazione delle liste si applica il Paragrafo 12.9 del presente Statuto.

26.4 L'elezione dei Sindaci avviene come segue:

(a) laddove siano presentate due o più liste:

(i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti 2 (due) Sindaci Effettivi e un Sindaco Supplente, fermo restando che il primo candidato elencato è nominato Presidente del Collegio Sindacale;

(ii) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti dopo quella risultata prima sono tratti 1 (un) Sindaco Effettivo e 1 (un) Sindaco Supplente;

(b) qualora sia presentata una sola lista, tutti i membri del Collegio Sindacale sono tratti dalla stessa;

(c) in caso di mancata presentazione di liste, l'Assemblea dei Soci elegge i membri del Collegio Sindacale secondo le modalità e con le maggioranze di legge.

26.5 I Sindaci spettanti a ciascuna lista ai sensi del Paragrafo 26.4 sono nominati secondo l'ordine progressivo di iscrizione nella lista.

26.6 In caso di sostituzione di un Sindaco subentra quello Supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato.

26.7 Ove sia necessario provvedere alle nomine dei Sindaci Effettivi o Supplenti per l'integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2401 del codice civile, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge in conformità a quanto previsto dal presente Articolo 26.

26.8 I componenti del Collegio Sindacale possono essere revocati dall'Assemblea solo per giusta causa e la deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dal Tribunale competente, sentito l'interessato.

26.9 I Sindaci devono risultare in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa applicabile, anche di natura regolamentare, tempo per tempo vigente, nonché dallo Statuto sociale.

26.10 Oltre a quanto previsto dalla legge, costituisce causa di ineleggibilità o di decadenza dalla carica di componente il Collegio Sindacale l'essere membro di organi amministrativi o di controllo di altre banche o società che svolgano attività in concorrenza con quella della Società, salvo si tratti di organismi di categoria.

26.11 I Sindaci non possono assumere cariche in organi diversi da quelli di controllo presso altre società del Gruppo Bancario di riferimento, nonché presso società nelle quali la Società detenga anche indirettamente una partecipazione strategica, ai sensi delle applicabili normative, anche di natura regolamentare, tempo per tempo vigenti.

26.12 Per la costituzione ed il funzionamento del Collegio Sindacale, la nomina, le attribuzioni e i doveri dei Sindaci valgono le disposizioni di legge. Le riunioni dei Sindaci possono svolgersi mediante audio-videoconferenza o in sola audio-conferenza e, più in generale, mediante qualsiasi mezzo di telecomunicazione, nei termini indicati dal Paragrafo 17.3 del presente Statuto. La riunione si considera tenuta nel luogo ove si trova il Presidente.

26.13 Il Collegio Sindacale vigila:

(a) sull'osservanza della legge, dei regolamenti e dello Statuto;

(b) sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

(c) sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento;

(d) sull'adeguatezza e funzionalità del sistema dei controlli interni, con particolare riguardo al controllo dei rischi;

(e) sugli altri atti e fatti precisati dalla legge.

26.14 Il Collegio Sindacale accerta, in particolare, l'adeguato coordinamento di tutte le funzioni e strutture coinvolte nel sistema dei controlli interni, ivi compresa la Società di Revisione legale incaricata della revisione legale dei conti, promuovendo, se del caso, gli opportuni interventi correttivi.

26.15 A tal fine il Collegio Sindacale e la Società di Revisione si scambiano senza indugio i dati e le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti.

26.16 Il Collegio Sindacale vigila, altresì, sull'osservanza delle regole adottate dalla Società per assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate e ne riferisce nella relazione annuale all'Assemblea.

26.17 I Sindaci possono avvalersi, nello svolgimento delle verifiche e degli accertamenti necessari, delle strutture e delle funzioni preposte al controllo interno nonché procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.

26.18 Il Collegio Sindacale può chiedere agli Amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Può, altresì, scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

26.19 Ai sensi della normativa, anche di natura regolamentare, tempo per tempo vigente, il Collegio Sindacale informa senza indugio l'Autorità di Vigilanza di tutti gli atti o i fatti di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti e che possano costituire irregolarità nella gestione della Società o violazione delle norme che disciplinano l'attività bancaria.

26.20 Fermo restando l'obbligo di cui al Paragrafo che precede, il Collegio Sindacale segnala al Consiglio di Amministrazione le carenze ed irregolarità eventualmente riscontrate, richiede l'adozione di idonee misure correttive e ne verifica nel tempo l'efficacia.

26.21 Il Collegio Sindacale esprime parere in ordine alle decisioni concernenti la nomina dei responsabili delle funzioni di controllo interno nonché su ogni decisione inerente la definizione degli elementi essenziali del sistema dei controlli interni.

26.22 I Sindaci riferiscono, in occasione dell'approvazione del bilancio d'esercizio, sull'attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili eventualmente rilevati.

26.23 I Sindaci devono assistere alle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, se nominato.

26.24 Qualora, nel corso dell'esercizio venga a mancare, per qualsiasi causa, il Presidente del Collegio Sindacale, ad esso subentra, con le funzioni di Presidente, il Sindaco Supplente eletto nella lista presentata che ha ottenuto il maggior numero dei voti.

26.25 Qualora venga a mancare, per qualsiasi causa, uno degli altri Sindaci Effettivi, ad esso subentra, con le medesime funzioni, il Sindaco Supplente eletto nella lista nell'ambito della quale è stato eletto il Sindaco cessato o decaduto.

26.26 Qualora venga a mancare uno dei Sindaci Supplenti, ovvero nel caso in cui un Sindaco Supplente abbia sostituito ai sensi dei Paragrafi precedenti un Sindaco Effettivo cessato o decaduto, al Sindaco Supplente subentra il primo dei non eletti della medesima lista da cui è stato tratto il Sindaco Supplente.

26.27 In tutti i casi in cui si proceda, a norma dei Paragrafi che precedono, alla sostituzione di uno o più dei Sindaci Effettivi o Supplenti, i nuovi Sindaci resteranno in carica sino alla scadenza del mandato degli altri membri del Collegio Sindacale.

26.28 Ove la nomina del Collegio Sindacale non sia avvenuta con voto di lista, qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più o tutti i Sindaci, si provvede a norma dell'articolo 2401 del codice civile. In caso di voto di lista, ove non sia possibile completare il collegio ai sensi dei Paragrafi che precedono, deve essere convocata l'Assemblea perché provveda all'integrazione del Collegio medesimo eleggendo i nominativi indicati dai Soci che hanno presentato la lista da cui è stato tratto il Sindaco cessato; in mancanza di tempestive indicazioni, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge.

TITOLO IV
REVISIONE LEGALE DEI CONTI

27. SOCIETÀ DI REVISIONE

27.1 La revisione legale dei conti sulla Società è svolta da una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro o, comunque, in possesso dei requisiti di legge. L'incarico di revisione legale dei conti, previa proposta motivata del Collegio Sindacale, è conferito dall'Assemblea in conformità alle previsioni di legge.

27.2 Ai sensi della normativa, anche di natura regolamentare, tempo per tempo vigente, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti comunica senza

indugio all'Autorità di Vigilanza gli atti o i fatti, rilevati nello svolgimento dell'incarico, che possano costituire una grave violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria ovvero che possano pregiudicare la continuità dell'impresa o comportare un giudizio negativo, un giudizio con rilievi o una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio. Tale soggetto invia all'Autorità di Vigilanza ogni altro dato o documento richiesto.

TITOLO V
DIREZIONE GENERALE

28. DIRETTORE GENERALE

28.1 Il Direttore Generale:

(a) promuove e dirige il funzionamento della Società e sovrintende a tutte le operazioni sotto l'osservanza delle disposizioni legislative, statutarie, regolamentari deliberate dal Consiglio di Amministrazione e dal Comitato Esecutivo;

(b) partecipa alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo;

(c) propone e sottopone con il suo parere agli organi amministrativi le pratiche da trattare debitamente istruite;

(d) dà esecuzione alle deliberazioni degli organi amministrativi;

(e) provvede all'organizzazione degli uffici, determina le attribuzioni e la destinazione del personale nei limiti di quanto non di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'Articolo 16.

28.2 Il Direttore Generale si avvale, per l'espletamento delle sue funzioni e per l'esercizio dei poteri propri o delegatigli, del Vice Direttore Generale e degli altri dirigenti.

28.3 Allo scopo di agevolare lo svolgimento delle operazioni tanto presso la Direzione Generale quanto presso le Dipendenze (Sedi, Succursali, Filiali, Agenzie o in qualunque altro modo denominate), Recapiti e Rappresentanze sia in Italia che all'estero, il Direttore Generale, sempre per l'espletamento delle sue funzioni e per l'esercizio dei poteri propri o delegatigli, può delegare la firma ad uno o più dipendenti della Società. In quest'ultima ipotesi la procura potrà essere a firma congiunta o disgiunta. Può infine rilasciare procura speciale anche a terzi per la conclusione di singoli affari o per la firma di determinati atti e contratti.

28.4 In caso di assenza o di impedimento il Direttore Generale è sostituito dal Vice Direttore Generale. Di fronte ai terzi la firma del Vice Direttore Generale fa piena prova dell'assenza o impedimento del Direttore Generale.

28.5 Il Direttore Generale è a capo del personale ed esercita, nei riguardi di questo, le funzioni assegnategli dalle norme regolanti i relativi rapporti di lavoro.

TITOLO VI
REGIME DI CIRCOLAZIONE DELLE AZIONI

29. DISPOSIZIONI GENERALI

29.1.1 Qualsivoglia trasferimento di Partecipazioni avviene nel rispetto dei principi e della disciplina di cui alla presente Titolo VI.

29.1.2 Le previsioni di cui agli Articoli 30, 31, 32 e 33 non trovano applicazione in caso di trasferimento di Partecipazioni a una società controllata dal Socio trasferente (il "**Trasferitario**"), a condizione che, in tal caso:

(a) tale Socio trasferente sia titolare di una Partecipazione pari ad almeno il 7% del capitale della Società; e

(b) nel contratto o atto regolante il trasferimento della Partecipazione l'eventuale venir meno del controllo del Socio trasferente sul Trasferitario sia previsto quale condizione risolutiva di tale trasferimento, con conseguente ri-trasferimento automatico della partecipazione in capo al Socio trasferente e obbligo del Socio trasferente di dare corso (e fare in modo che il Trasferitario dia corso) agli adempimenti utili a formalizzare tale ri-Trasferimento.

29.1.3 Fermo quanto previsto dagli Articoli 31, 32 e 33, laddove il Socio che alla data di adozione del presente Statuto sia titolare di n. 354.196 azioni ordinarie della Società, intenda trasferire la Partecipazione di cui sarà di tempo in tempo titolare, tale Socio può trasferire solo l'intera (e non parte della) Partecipazione detenuta nel capitale sociale della Società. A fini di chiarezza, quanto previsto dal presente Paragrafo 29.1.3 trova applicazione anche ai trasferimenti di cui al Paragrafo 29.1.2.

30. DISPOSIZIONI COMUNI AI TRASFERIMENTI

30.1.1 Nel caso di trasferimenti di Partecipazioni soggetti al Diritto di Prelazione, al Diritto di Co-Vendita o al Diritto di Trascinamento, il Socio che riceva da un

potenziale acquirente (l'"**Offerente**"), un'offerta vincolante, genuina e in buona fede (restando inteso che, laddove l'offerta non sia genuina e/o in buona fede, il Socio che l'abbia ricevuta non potrà dar corso validamente al Trasferimento, ma dovrà comunque inviare l'Avviso di Trasferimento) avente ad oggetto il trasferimento a tale Offerente della propria Partecipazione (in tutto o in parte, fermo quanto previsto dal Paragrafo 29.1.3), ne deve dare notizia agli altri Soci (o, nel caso del Diritto di Prelazione, al solo Socio di Maggioranza) mediante l'invio di una comunicazione scritta (l'"**Avviso di Trasferimento**"). L'Avviso di Trasferimento, cui dovrà essere allegata copia dell'offerta formulata dall'Offerente, dovrà contenere le seguenti indicazioni:

(a) le generalità o la denominazione sociale dell'Offerente;

(b) l'entità della Partecipazione che l'Offerente intende acquistare (la "**Partecipazione da Trasferire**"), restando inteso che, in conformità a quanto previsto dal Paragrafo 29.1.3, laddove il Socio che intenda trasferire la sua Partecipazione all'Offerente sia quello che, alla data di adozione del presente Statuto, sia titolare di n. 354.196 azioni ordinarie della Società, la Partecipazione da Trasferire corrisponderà all'intera (e non parte della) partecipazione detenuta nel capitale di Banca Credifarma;

(c) il corrispettivo in denaro ("**Corrispettivo Offerto**") e i termini e le condizioni (ivi inclusi i termini di pagamento e le garanzie richieste) proposti dall'Offerente; e

(d) l'eventuale volontà del Socio di Maggioranza (laddove sia quest'ultimo ad aver ricevuto l'offerta) di esercitare il Diritto di Trascinamento, laddove ricorrano le condizioni di cui all'Articolo 33,

fermo restando che, nel caso di trasferimenti che non prevedano il pagamento del corrispettivo in denaro ovvero non lo prevedano interamente, l'Avviso di Trasferimento dovrà in ogni caso indicare un controvalore in denaro del corrispettivo non in denaro (o non interamente in denaro) offerto per il trasferimento della Partecipazione da Trasferire (il "**Controvalore in Denaro**").

30.1.2 Qualsiasi comunicazione scritta di cui agli Articoli 30, 31, 32 o 33 dovrà essere effettuata a mezzo di lettera raccomandata a/r (anticipata via e-mail), ovvero a mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo risultante dal libro soci, e dovrà essere inviata in copia al Consiglio di Amministrazione, con le stesse forme, all'indirizzo della sede sociale.

31. DIRITTO DI PRELAZIONE

31.1.1 Il trasferimento della Partecipazione da parte dei Soci diversi dal Socio titolare della maggioranza delle azioni della Società è soggetto al diritto di prelazione

del Socio di Maggioranza, da esercitarsi alle condizioni e nei termini che seguono (il "**Diritto di Prelazione**").

31.1.2 Il Diritto di Prelazione è esercitato solo sull'intera Partecipazione da Trasferire (ferme le eventuali autorizzazioni necessarie ai sensi di legge).

31.1.3 Qualora il Socio di Maggioranza, a seguito del ricevimento di un Avviso di Trasferimento, intenda esercitare il Diritto di Prelazione, ne deve dare comunicazione scritta al Socio trasferente entro 30 (trenta) Giorni Lavorativi dal ricevimento dell'Avviso di Trasferimento stesso (la "**Comunicazione di Prelazione**"). Inoltre, nel caso in cui intenda contestare la congruità del Controvalore in Denaro rispetto al corrispettivo non in denaro (o non interamente in denaro) proposto dall'Offerente, il Socio di Maggioranza avrà il diritto di adire l'Esperto nello stesso termine previsto per l'invio della Comunicazione di Prelazione.

31.1.4 Nel caso in cui il Diritto di Prelazione sia validamente esercitato ai sensi del presente Articolo 31:

(a) la Partecipazione da Trasferire è venduta al Socio di Maggioranza ad un prezzo pari al Corrispettivo Offerto (per come indicato dall'Offerente) e/o al Controvalore in Denaro (per come indicato nell'Avviso di Trasferimento o rideterminato dall'Esperto), nonché agli altri stessi termini e condizioni offerti dall'Offerente; e

(b) il perfezionamento della compravendita della Partecipazione da Trasferire e il pagamento del relativo prezzo hanno luogo entro e non oltre il 30° (trentesimo) Giorno Lavorativo successivo all'ultima tra le seguenti date:

(i) la data di ricevimento della Comunicazione di Prelazione;

(ii) la data in cui l'Esperto abbia reso la sua determinazione, ai sensi del Paragrafo 31.1.3; e

(iii) la data in cui siano state ottenute le eventuali autorizzazioni necessarie ai sensi di legge ai fini del trasferimento della Partecipazione da Trasferire.

31.1.5 Nel caso in cui il Socio di Maggioranza non eserciti il Diritto di Prelazione entro il termine di cui al Paragrafo 31.1.3, entro i successivi 90 (novanta) giorni il Socio trasferente può trasferire all'Offerente la Partecipazione da Trasferire, allo stesso Corrispettivo Offerto e agli stessi termini e condizioni indicati nell'Avviso di Trasferimento, fermo in ogni caso quanto previsto dal Paragrafo 25.1.3(b)(iv)(1)(A) e dall'Articolo 37. Decorso tale termine senza che il trasferimento all'Offerente sia stato perfezionato, il Socio trasferente non potrà procedere alla vendita della Partecipazione da Trasferire senza aver prima ripetuto la procedura prevista dal presente Articolo 31.

32. DIRITTO DI CO-VENDITA

32.1.1 Qualora il Socio di Maggioranza intenda trasferire una Partecipazione da Trasferire complessivamente rappresentativa di almeno il 20% del capitale sociale della Società, il Socio di Maggioranza stesso procura che l'Offerente acquisti *pro quota* anche la partecipazione detenuta dagli altri Soci che ne facciano richiesta (la "**Partecipazione Oggetto di Co-Vendita**"), ai termini e alle condizioni che seguono (il "**Diritto di Co-Vendita**").

32.1.2 Laddove uno o più Soci diversi dal Socio di Maggioranza intendano esercitare il Diritto di Co-Vendita (i "**Soci Co-Venditori**"), ciascuno di essi deve darne comunicazione scritta al Socio di Maggioranza entro 30 (trenta) Giorni Lavorativi dal ricevimento dell'Avviso di Trasferimento. In tale comunicazione ciascun Socio Co-Venditore deve dichiarare la propria volontà incondizionata ed irrevocabile di trasferire all'Offerente la Partecipazione Oggetto di Co-Vendita, agli stessi termini e condizioni indicati nell'Avviso di Trasferimento.

32.1.3 Laddove il Diritto di Co-Vendita sia esercitato in conformità a quanto previsto nei precedenti Paragrafi, il trasferimento della Partecipazione Oggetto di Co-Vendita all'Offerente è soggetto ai medesimi termini e condizioni applicati al trasferimento della Partecipazione da Trasferire del Socio di Maggioranza, e, pertanto, tra l'altro:

(a) ciascun Socio Co-Venditore deve prestare dichiarazioni e garanzie, assumere obblighi di pagamento e rilasciare le connesse forme di garanzia (depositi in garanzia, garanzie bancarie, etc.), nei confronti dell'Offerente analoghi a quelli prestati, assunti e rilasciati dal Socio di Maggioranza nei confronti dell'Offerente, fermo restando che gli obblighi di indennizzo saranno assunti e le garanzie saranno rilasciate *pro quota* dal Socio di Maggioranza e dai Soci Co-Venditori e, ove fosse prevista una polizza assicurativa a garanzia degli obblighi di pagamento del Socio di Maggioranza con premio assicurativo in tutto o in parte a carico di quest'ultimo, i Soci Co-Venditori si faranno carico *pro quota* di tale premio; e

(b) si applicano le medesime modalità di pagamento e il prezzo dovuto ai Soci Co-Venditori è soggetto, se del caso, ai medesimi meccanismi di aggiustamento;

32.1.4 Il trasferimento all'Offerente della Partecipazione Oggetto di Co-Vendita si perfeziona contestualmente al trasferimento all'Offerente della Partecipazione da Trasferire del Socio di Maggioranza e il prezzo dovuto ai Soci Co-Venditori è corrisposto agli stessi termini e condizioni di pagamento del prezzo dovuto al Socio di Maggioranza.

32.1.5 Nel caso in cui l'Offerente si rifiuti di acquistare la Partecipazione Oggetto di Co-Vendita, il Socio di Maggioranza non può procedere al trasferimento della

propria Partecipazione, salvo che: (i) non proceda ad acquistare dai Soci Co-Venditori la Partecipazione Oggetto di Co-Vendita, ai medesimi termini e condizioni indicati nell'Avviso di Trasferimento; o (ii) non riduca proporzionalmente la porzione della propria Partecipazione da Trasferire all'Offerente al fine di consentire l'acquisto della Partecipazione Oggetto di Co-Vendita.

32.1.6 Restano in ogni caso ferme le disposizioni di legge e regolamentari applicabili ai fini del perfezionamento del trasferimento della Partecipazione da Trasferire e della Partecipazione Oggetto di Co-Vendita, in caso di esercizio del Diritto di Co-Vendita.

32.1.7 Ai fini del presente Articolo 32, le soglie minime previste al fine di consentire ai Soci diversi dal Socio di Maggioranza l'esercizio del Diritto di Co-Vendita si intendono raggiunte anche laddove il Socio di Maggioranza ponga in essere, in un arco temporale di 24 (ventiquattro) mesi, più trasferimenti della sua Partecipazione (per una porzione complessivamente almeno pari al 20% del capitale della Società): (i) al medesimo Offerente; ovvero (ii) a più soggetti formalmente diversi, ma in rapporto di controllo e/o collegamento e/o direzione e coordinamento e/o direzione unitaria.

33. DIRITTO DI TRASCINAMENTO

33.1.1 Fermo quanto previsto dal Paragrafo 29.1.2, nel caso in cui il Socio di Maggioranza riceva da un Offerente un'offerta vincolante avente ad oggetto il trasferimento a tale Offerente di una partecipazione rappresentativa dell'intero capitale sociale della Società, che il Socio di Maggioranza intende accettare, lo stesso Socio di Maggioranza ha il diritto di chiedere e ottenere che i Soci diversi dal Socio di Maggioranza (i "**Soci Trascinati**") vendano all'Offerente l'intera partecipazione detenuta nel capitale della Società, allo stesso prezzo *pro quota* e agli stessi altri termini e condizioni (il "**Diritto di Trascinamento**").

33.1.2 Il Diritto di Trascinamento è esercitato dal Socio di Maggioranza mediante l'invio dell'Avviso di Trasferimento, secondo quanto previsto dal Paragrafo 30.1.1, fermo restando che l'esercizio di tale diritto preclude l'esercizio da parte dei Soci Trascinati di qualsiasi altro diritto di vendere o acquistare la partecipazione detenuta nella Società.

33.1.3 In caso di esercizio del Diritto di Trascinamento, i Soci Trascinati, fermo restando quanto previsto dal Paragrafo 33.1.6, sono obbligati a Trasferire all'Offerente l'intera Partecipazione detenuta nella Società al prezzo proposto dall'Offerente, restando inteso che il corrispettivo riconosciuto ai Soci Trascinati per la compravendita della partecipazione oggetto del Diritto di Trascinamento non può essere inferiore al Valore Equo *pro quota* spettante a ciascun Socio Trascinato. In caso di disaccordo tra il Socio di Maggioranza e uno o

più Soci Trascinati in merito alla circostanza che la porzione del corrispettivo offerto dall'Offerente (o del Controvalore in Denaro) destinata a ciascun Socio Trascinato (la "**Porzione**") sia almeno pari al Valore Equo, la risoluzione di tale disaccordo può essere devoluta all'Esperto, su istanza di uno o più Soci Trascinati, senza pregiudizio per quanto previsto al Paragrafo 33.1.6.

33.1.4 Laddove il corrispettivo proposto dall'Offerente non abbia ad oggetto in tutto o in parte denaro, i Soci Trascinati possono chiedere al Socio di Maggioranza, entro 5 (cinque) Giorni Lavorativi dal ricevimento dell'Avviso di Trasferimento, che venga loro corrisposto il Controvalore in Denaro, fermo restando quanto previsto dai Paragrafi 33.1.3 e 33.1.6. In tal caso, il Socio di Maggioranza, a sua insindacabile discrezione, ha il diritto alternativamente di: (i) corrispondere ai Soci Trascinati, *pro quota*, il Controvalore in Denaro e ottenere che gli stessi Soci Trascinati trasferiscano le rispettive Partecipazioni all'Offerente (restando inteso, a fini di chiarezza, che il prezzo proposto dall'Offerente sarà in tal caso interamente corrisposto al Socio di Maggioranza); o (ii) non dare esecuzione al Diritto di Trascinamento, potendo a quel punto trasferire all'Offerente solo la sua Partecipazione.

33.1.5 Per lo svolgimento di ciascuno degli incarichi previsti dal Paragrafo 33.1.3, l'Esperto illustra la propria determinazione del Valore Equo e conferma se la Porzione sia almeno pari al Valore Equo, fornendo con ragionevole grado di dettaglio le proprie motivazioni.

33.1.6 Nel caso in cui sia esercitato il Diritto di Trascinamento e uno o più Soci Trascinati, fermo quanto previsto al Paragrafo 33.1.3, intendano contestare che la Porzione sia almeno pari al Valore Equo, i Soci Trascinati sono in ogni caso obbligati a trasferire l'intera Partecipazione detenuta nella Società secondo quanto previsto dal presente Articolo 33 e a porre in essere tutti gli atti e assolvere a tutte le formalità necessarie od opportune per perfezionare il trasferimento. Nel caso in cui, su istanza di uno o più Soci Trascinati, l'Esperto, secondo quanto previsto dal Paragrafo 33.1.5, accerti in seguito che la Porzione non fosse almeno pari al Valore Equo, allora il Socio di Maggioranza, a sua discrezione:

(a) corrisponde ai Soci Trascinati – *pro quota* rispetto alla Partecipazione trasferita – un importo pari alla differenza tra la Porzione e il prezzo determinato dall'Esperto oppure il Controvalore in Denaro come rideterminato dall'Esperto in caso di corrispettivo non in denaro, entro 60 (sessanta) Giorni Lavorativi dalla data in cui tale determinazione sia stata resa; oppure

(b) può recedere dall'intera operazione di compravendita, non trasferendo all'Offerente neanche la sua Partecipazione.

33.1.7 Laddove sia esercitato il Diritto di Trascinamento, il trasferimento all'Offerente dell'intera Partecipazione detenuta dai Soci Trascinati è soggetto ai

medesimi termini e condizioni applicati al trasferimento della Partecipazione detenuta dal Socio di Maggioranza e, pertanto, tra l'altro:

(a) i Soci Trascinati sono tenuti a prestare dichiarazioni e garanzie, assumere obblighi di pagamento e rilasciare le connesse forme di garanzia (a titolo esemplificativo, depositi in garanzia o garanzie bancarie), nei confronti dell'Offerente analoghi a quelli prestati, assunti e rilasciati dal Socio di Maggioranza nei confronti dell'Offerente, *pro quota* rispetto alla Partecipazione detenuta nella Società e, ove fosse prevista una polizza assicurativa a garanzia degli obblighi di pagamento del Socio di Maggioranza con premio assicurativo in tutto o in parte a carico di quest'ultimo, i Soci Trascinati si fanno carico *pro quota* di tale premio; e

(b) si applicano le medesime modalità e termini di pagamento e il prezzo dovuto ai Soci Trascinati è soggetto, se del caso, ai medesimi meccanismi di aggiustamento.

33.1.8 Restano in ogni caso ferme le disposizioni di legge e regolamentari applicabili ai fini del perfezionamento del trasferimento della Partecipazione da Trasferire in caso di esercizio del Diritto di Trascinamento.

33.1.9 Ai fini del presente Articolo 33, le soglie minime previste al fine di consentire al Socio di Maggioranza l'esercizio del Diritto di Trascinamento si intendono raggiunte anche laddove il Socio di Maggioranza, in un arco temporale di 24 (ventiquattro) mesi, ponga in essere più Trasferimenti della sua Partecipazione: (i) al medesimo Offerente; ovvero (ii) a più soggetti formalmente diversi, ma in rapporto di controllo e/o collegamento e/o direzione e coordinamento e/o direzione unitaria.

TITOLO VII
BILANCIO, UTILI E PERDITE, FONDI DI RISERVA

34. ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Il bilancio deve essere comunicato dagli Amministratori al Collegio Sindacale, con la relazione, nei termini di legge e deve essere depositato presso la sede sociale, con i relativi allegati, nei termini previsti dall'articolo 2429, comma 3, del codice civile.

35. RIPARTIZIONE DELL'UTILE

35.1 L'utile netto risultante dal bilancio sarà ripartito come segue:

(a) alla riserva legale ed agli eventuali stanziamenti per la riserva straordinaria;

(b) agli Azionisti nella misura stabilita dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione.

35.2 Sulla destinazione dell'eventuale utile residuo non distribuito, delibera l'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione.

35.3 Per l'acquisizione o sottoscrizione di azioni della società si applicano le norme tempo per tempo vigenti in materia di partecipazioni al capitale delle Banche.

TITOLO VIII
LIQUIDAZIONE

36. CAUSE DI SCIOGLIEMENTO

Ferma restando ogni diversa disposizione di legge, qualora si verifichi una causa di scioglimento, l'Assemblea stabilirà le modalità di liquidazione, nominando uno o più liquidatori.

TITOLO IX
MISCELLANEA

37. CLAUSOLA DI DIRITTO INTERTEMPORALE

Fuori dai casi previsti dal Paragrafo 29.1.2 e fermo quanto previsto dai Paragrafi 25.1.3(b)(iv)(1)(A) e 29.1.3, qualora il Socio che alla data di adozione del presente Statuto sia titolare di n. 354.196 azioni ordinarie della Società trasferisca la sua Partecipazione nella Società a terzi o Soci (diversi dal Socio di Maggioranza), le disposizioni previste:

(a) dagli Articoli 11, 13, 18 e 25;

(b) dai Paragrafi da 12.7 a 12.13 (estremi inclusi);

(c) dai Paragrafi da 26.2 a 26.8 (estremi inclusi);

(d) dai Paragrafi da 26.24 a 26.28 (estremi inclusi);

(e) dal Paragrafo 29.1.2(a),

cessano di essere efficaci e le materie ivi regolate (ad eccezione della lettera (e)) sono sostituite dalle disposizioni di legge applicabili.

In tal caso, il Consiglio di Amministrazione provvede a porre in essere gli adempimenti di rito necessari a rimuovere le disposizioni non più applicabili e a depositare presso il Registro delle Imprese una nuova copia dello Statuto così modificato.

TITOLO X
RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

38. NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nello statuto trovano diretta applicazione le norme di legge, tempo per tempo vigenti in materia di società per azioni, nonché quelle altre disposizioni, anche regolamentari, applicabili in ragione dell'attività svolta dalla Società.